

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	6320985
Descrizione Trattativa	F. 73/2026 - FORNITURA DI CARTOGRAFIA ELETTRONICA NON UFFICIALE PRODOTTO PROFESSIONALE, CARTOGRAFIA ... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	BBDA994FC4
CUP	Non presente
Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)	Non presente
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Amministrazione Contraente	
Nome Ente	ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Codice Fiscale Ente	00264180100
Nome ufficio	CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Telefono	+390102443346
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	LUDOVICA SARCINA, CF:SRCLVC78A43E202E
Firmatario del contratto di stipula	LUDOVICA SARCINA, CF: SRCLVC78A43E202E

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	C&C MARINE SRL
Codice Operatore Economico	01324770997
Codice Fiscale Operatore Economico	01324770997
Sede Legale	VIA BORZOLI 109 Q R
Telefono	0106001830
Posta Elettronica Certificata	INFO@PEC.CC-MARINE.COM
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	3296665
Offerta presentata il	21/05/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	116000,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 31/12/2026

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE APERTA DI ABBONAMENTI ANNUALI DI CARTOGRAFIA ELETTRONICA NON UFFICIALE – PRODOTTO PROFESSIONALE, DI CARTOGRAFIA ELETTRONICA UFFICIALE E DI SOFTWARE (AL FINE DI SPERIMENTAZIONE) E CHIAVI HARDWARE PER L'AGGIORNAMENTO E LA VISUALIZZAZIONE CARTOGRAFIA ELETTRONICA

Il presente affidamento si intende regolato dalla seguente normativa:

- DLGS n. 36/2023 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
 - DLGS n. 208/2011 e s.m.i., recante la Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
 - DPR n. 49/2013 e s.m.i., recante il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81CE;
 - DPR n. 236/2012 e s.m.i., Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
 - DPR n. 90/2010 e s.m.i., recante il T.U. sull'Ordinamento Militare;
 - Decreti Ministeriali di attuazione del Codice dei Contratti pubblici;
 - Linee guida ANAC;
- e dalle condizioni particolari di seguito riportate.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali, con i termini:

- **"IIM"** si intende l'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- **"OE"** si intende l'operatore economico;
- **"RDO"** si intende richiesta di offerta, qualunque forma questa possa assumere (Mepa, PEC, fax, cartacea);
- **"Codice"** si intende il Codice dei contratti pubblici, DLGS 36/2023 e s.m.i.;
- **"Contraente"** si intende il soggetto al quale IIM affida l'esecuzione di servizi, forniture e lavori;
- **"Contratto"** si intende indifferentemente l'ordinativo, la commessa, l'obbligazione commerciale, l'atto negoziale, il contratto con il quale IIM affida l'esecuzione di servizi, forniture e lavori.

ARTICOLO 1 OFFERTA

L'offerta dovrà essere perfettamente attinente alle specifiche tecniche oggetto della RDO, dovrà essere completa ovvero relativa all'intero lotto di riferimento, poiché non saranno ammesse a rilevazione le offerte risultanti parziali, e dovrà essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri di rappresentanza, in possesso di firma digitale rilasciata da enti certificatori accreditati.

L'eventuale conseguente contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica.

Il preventivo redatto non può essere oggetto di revisione di prezzo e sarà vincolato nella sua validità ai limiti indicati nella RDO (in assenza di indicazione, 180 giorni dalla data di pubblicazione).

L'OE si impegna fin da adesso ad accettare un eventuale ordinativo parziale e ad eseguire la predetta fornitura anche se parziale, qualora per intervenute indisponibilità finanziarie, il Comando risulti impossibilitato ad eseguire l'acquisto per la totalità dei beni, servizi e lavori oggetto della RDO. In caso di confronto competitivo, anche se l'OE aggiudicatario, risultasse il migliore offerente per la globalità del lotto, non potrà pretendere o rivendicare nulla per il mancato guadagno dovuto ad un ordinativo parziale.

ARTICOLO 2 ONERI FISCALI DPR 633/72

Gli oneri fiscali di cui al DPR 633/72 e s.m.i., qualora dovuti, sono a carico dell'IIM.

Ai sensi dell'art. 17-ter del predetto DPR, i pagamenti relativi a forniture ordinate dall'IIM sono soggette al regime dello split payment, in forza del quale lo stesso provvederà al diretto versamento dell'imposta dovuta all'Erario.

Qualora l'IIM provveda ad acquisizioni assimilabili ad esportazioni o destinate a bordo di Unità Navali (articoli 8 e 8-bis del predetto DPR) il predetto regime IVA sarà specificato nell'ordine inviato dal Reparto competente attraverso email istituzionale e dovrà essere riportato in tutta la documentazione relativa al procedimento acquisitivo di che trattasi.

Oltre che dalle clausole riportate nel presente documento, il servizio è regolato dalle normative di cui al D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. ed al D.P.R. 15 novembre 2012, nr. 236, che la ditta dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte, nonché dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, nr. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, nr. 135, così come modificato dall'art. 1 comma 153 Legge 228/2012.

Tali provvedimenti, per quanto non allegati al presente atto, ne formano parte integrante ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

ARTICOLO 3 GARANZIA

A garanzia dell'offerta non è richiesto un deposito cauzionale provvisorio.

In caso di affidamenti:

- a garanzia della fornitura del prodotto e della regolare esecuzione dei servizi è richiesta al Contraente, una garanzia ai sensi dell'art. 117 del DLGS 36/2023 (cauzione definitiva), pari al 10% dell'importo contrattuale. Per le procedure con ribasso su prezzo base palese, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Tale garanzia è svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione/verifica di

conformità, deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa (conforme agli schemi tipo approvati con decreto del MISE di concerto con il MIT), che preveda espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'IIM.

Qualora codesta Società decida di optare per la costituzione di cauzione a mezzo fideiussione si fa presente che, combinato disposto di cui all'art. 117 comma 7 e art. 106 comma 3: *"...può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa"*.

Ai sensi dell'art. 117, comma 14 del DLGS 36/2023, il contraente ha comunque la facoltà di chiedere, previo miglioramento del prezzo offerto dell'1% (l'importo offerto nel "documento economico di offerta" verrà decurtato, in sede di liquidazione, di detta percentuale) l'esonero dal deposito cauzionale. È facoltà dell'amministrazione concedere detto beneficio.

Inoltre il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, l'IIM ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1460 c.c.

ART. 4 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee. È onere del Contraente curare, sotto la propria responsabilità, che durante l'esecuzione dell'appalto i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure e attenendosi scrupolosamente alle misure e procedure di sicurezza dell'IIM. Il Contraente si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali e assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, IIM si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito maturato nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali da operare

sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto del Contratto. Sono a carico del Contraente tutti gli obblighi previsti nell'offerta, nella documentazione di gara, nel capitolato e/o nel Contratto cui si rinvia.

ART. 5 SUBAPPALTO

Il Contraente, qualora in sede di gara abbia dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto, deve richiedere appropriata autorizzazione all'IIM (che ha facoltà di autorizzare o meno il subappalto dell'esecuzione del Contratto nei termini di cui all'art. 119 del DLGS 36/2023 e s.m.i.), unitamente al deposito del contratto ed alla documentazione di cui all'art. 1, paragrafo "Busta amministrativa", del "Disciplinare di gara" oltre a quella prevista dall'art. 119 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. L'IIM provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della richiesta corredata dalla documentazione di cui al precedente capoverso. Trascorso il predetto termine senza che il Contraente abbia ricevuto una risposta, l'autorizzazione è da intendersi concessa.

In caso di subappalto, il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Contraente è obbligato a trasmettere all'IIM, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Contraente corrisposti al subappaltatore. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

ART. 6 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC E REGOLARITÀ FISCALE

La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal DURC regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi. In caso di solidarietà passiva dell'IIM, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte dell'IIM medesimo nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali. L'IIM avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dall'IIM stesso.

ART. 7 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010. Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza all'IIM che, ai

sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore ed il subfornitore sono tenuti altresì a dare comunicazione all'IIM ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 17.

ART. 8 PATTO D'INTEGRITÀ

Il Contraente, eventuali subappaltatori/subfornitori, dovranno fornire copia firmata dal legale rappresentante del patto di integrità (modello in allegato alla documentazione di gara), in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alle disposizioni di cui al P.N.A., emanato dall'ANAC.

ART. 9 ESECUZIONE

La ditta si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a eseguire le seguenti forniture a somministrazione aperta:

LOTTO N.01: Abbonamenti annuali di cartografia elettronica NON UFFICIALE (Prodotto Professionale) destinata all'utilizzo presso le UU.NN. ed Enti della Marina Militare come dettagliato nelle rispettive specifiche tecniche.

LOTTO N.02: Abbonamenti di cartografia elettronica UFFICIALE a 3-6-12 mesi in, destinata all'utilizzo presso le UU.NN. ed Enti della Marina, come dettagliato nelle rispettive specifiche tecniche.

LOTTO N.03: Fornitura di software (al fine della sperimentazione) e di chiavi hardware per aggiornamento e visualizzazione cartografia elettronica ufficiale e non ufficiale, destinate all'utilizzo presso le UU.NN. ed Enti della Marina, come dettagliato nelle rispettive specifiche tecniche.

La ditta si obbliga ad effettuare la fornitura di cartografia elettronica, oggetto del presente documento, come di seguito specificato:

LOTTO N. 01: la cartografia non ufficiale Prodotto Professionale verrà fornita entro 3 giorni lavorativi, a seguito di ordinativo inoltrato direttamente a cura del Reparto IIM competente, per tutta la durata dell'atto di stipula RDO decorrente dalla data di commessa sino al 31.12.2026 (prorogabile per ulteriori eventuali 3 mesi). Trattandosi di fornitura a somministrazione aperta fino all'importo massimo presunto di € 30.000,00 (Trentamila/00), gli ordinativi verranno effettuati direttamente dal Reparto Geofisica Marina e Geometec – Ufficio Geometec – Nucleo Supporto Sistemi C2 tramite posta elettronica istituzionale, indirizzata per conoscenza anche al Reparto Amministrativo dell'Istituto.

LOTTO N. 02: la cartografia ufficiale verrà fornita entro 3 giorni lavorativi, a seguito di ordinativo inoltrato direttamente a cura del Reparto IIM competente, per tutta la durata dell'atto di stipula RDO decorrente

dalla data di commessa sino al 31.12.2026 (prorogabile per ulteriori eventuali 3 mesi). Trattandosi di fornitura a somministrazione aperta fino all'importo massimo presunto di € 76.000,00 (Settantaseimila/00) gli ordinativi verranno effettuati direttamente dal Reparto Geofisica Marina e Geometec – Ufficio Geometec – Nucleo Supporto Sistemi C2 tramite posta elettronica istituzionale, indirizzata per conoscenza anche al Reparto Amministrativo dell'Istituto.

LOTTO N. 03: il software le chiavi hardware per aggiornamento e visualizzazione cartografia elettronica verranno fornite entro 30 (trenta) giorni dalla data di commessa.

Qualora ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, nr. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, nr. 135, così come modificato dall'art. 1 comma153 Legge 228/2012, risultino stipulate Convenzioni concluse dall'Amministrazione Difesa che abbiano oggetto beni o servizi comparabili, i cui parametri siano migliorativi e più convenienti per l'Amministrazione, si provvederà a modificare in tal senso le condizioni di cui al presente atto, ritenendo comunque salvo il diritto di eventuale risoluzione dell'accordo, e previo preavviso scritto immediatamente esecutivo.

Il valore massimo presunto della prestazione, oggetto del presente Atto, è come di seguito suddiviso:

LOTTO N. 01: € 30.000,00 = (Trentamila/00) I.V.A. inclusa.

LOTTO N. 02: € 76.000,00 = (Settantaseimila/00) I.V.A. inclusa.

LOTTO N. 03: € 10.000,00 = (Diecimila/00).

Il predetto ammontare complessivo rappresenta l'importo massimo delle forniture in parola, non sussistendo per l'Amministrazione appaltante alcun obbligo di effettuare affidamenti minimi garantiti.

Il servizio avrà carattere di somministrazione aperta in quanto l'Amministrazione Difesa avrà facoltà di approvvigionarsi in relazione alle effettive esigenze di servizio e sulla base delle risorse di bilancio che effettivamente saranno rese disponibili. Qualora il complesso delle ordinazioni, alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione, non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato, la ditta non potrà avanzare eccezioni di sorta, dovendosi considerare il valore dell'atto ridotto alle sole prestazioni effettuate durante il periodo di validità del presente atto (il presente documento sarà da ritenersi parte integrante del documento di stipula).

Pertanto la Ditta non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza naturale dell'atto, l'importo totale del servizio non avrà raggiunto il valore massimo contrattuale.

ART. 10 COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.

L'IIM ha, pertanto, il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto ed al termine dell'esecuzione del Contratto ha il diritto di effettuare una verifica/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. Il Contraente si adopererà per consentire all'IIM di effettuare la

verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo avverrà presso l'organismo destinatario della fornitura/servizio ed a discrezione dell'IIM presso il Contraente. La verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Eventuali acconti corrisposti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte dell'IIM.

La fase della verifica della corretta esecuzione contrattuale termina all'atto dell'emissione, da parte del Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione o del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione contrattuale, del "Certificato di regolare esecuzione".

Con il certificato di regolare esecuzione, il dichiarante attesta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica della conformità è avviata entro 10 giorni solari dall'ultimazione della prestazione e verrà conclusa entro 30 giorni solari dalla predetta data (60 giorni in caso di prestazioni complesse), giusto art. 4, comma 6, del DLGS 231/2002.

ART. 11 FATTURAZIONE

L'emissione della fattura è subordinata alla ricezione, da parte del contraente della richiesta di emissione di fattura elettronica, da effettuarsi con cadenza mensile. Nella richiesta verrà indicato l'elenco progressivo degli ordinativi fatturabili nonché, in caso ricorrano le previsioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del DPR 633/72 e s.m.i. il numero di registrazione dell'esenzione IVA riferito cumulativamente alla somma degli importi fatturabili in tale regime fiscale.

La predetta comunicazione avverrà entro 30 giorni dalla avvenuta fornitura o esecuzione del servizio o del lavoro, giusto art. 4, comma 6, del DLGS 231/2002.

Il Contraente deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall'IIM nonché alla singola tipologia di attività o componente del servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in Euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale (le medesime coordinate riportate nella dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L 136/2010), oltre che il numero di partita IVA. La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, L. 24 dicembre 2007 n. 244 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dovrà essere intestata all'Istituto Idrografico della Marina Militare, C.F./P.IVA 00264180100, Passo dell'Osservatorio n. 4, 16134 Genova (GE) ed essere trasmessa, in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato con la "comunicazione di accettazione definitiva della fornitura e richiesta di emissione

fattura", che avverrà, a cura dell'ufficio materiali o dell'ufficio liquidazioni dell'IIM, entro 30 giorni dalla data di fornitura dei materiali o esecuzione del servizio ordinati.

La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- Elenco degli ordinativi del mese di riferimento specificati singolarmente;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Indicazione della "S" di "Split Payment" nella parte riservata all'esigibilità I.V.A.;
- Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo nel caso di acquisti effettuati in regime di esenzione I.V.A.
- IBAN comunicato nella dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- L'eventuale esonero dal deposito cauzionale (1%) dovrà essere riportato, con valore negativo, come ultima linea di prodotto della fattura. Nel caso di applicazione di più aliquote IVA, il corrispettivo del predetto esonero dovrà essere distribuito in tante linee quante sono le aliquote IVA applicate alla fornitura.

ART. 12 PENALI (ARTT. 124 E 125 DEL DPR 236/2012)

Ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'IIM applicherà una penale pari al 1% dell'ammontare netto dell'ordine specifico, per ogni giorno di ritardo sul termine concesso per la consegna.

Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, l'IIM applicherà la penale nei seguenti termini:

- in caso di ritardata consegna/esecuzione o parziale consegna/esecuzione, sull'ammontare netto contrattuale del servizio e/o fornitura non eseguito correttamente (non sul controvalore dell'intera specifica fornitura). Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'IIM ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tale caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto e l'IIM ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

In caso di inadempimento ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute idonee,

l'Amministrazione Difesa, valutata la gravità dell'inadempimento, applicherà la penalità nella misura prevista salvo il risarcimento del maggior danno subito e l'eventuale segnalazione alla Casa madre.

ART. 13 PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e d), del DLGS 231/2002, il termine di pagamento è fissato in trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica o dalla data di accettazione del materiale qualora questa sia successiva alla ricezione della fattura elettronica.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente non può cedere l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'IIM, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. Resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'IIM per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ART. 15 CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEL CREDITO

Presupposto imprescindibile per le operazioni di certificazione e cessione del credito è la presenza sulla Piattaforma Certificazione dei Crediti (per il proseguo PCC) di una fattura elettronica attestante l'esistenza di un credito nei confronti dell'IIM e che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile.

La certificazione del credito può essere ottenuta mediante l'istruzione sulla PCC di una istanza di certificazione del credito che può essere accettata o motivatamente rifiutata dall'Amministrazione debitrice previo esperimento delle verifiche fiscali e contributive di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73.

L'attuale quadro normativo contempla due tipologie di cessione del credito:

- a. cessioni dei crediti effettuate in modalità ordinaria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (art. 69 del R.D. n. 2440 in data 18/11/1924);
- b. cessione dei crediti effettuate in modalità semplificata attraverso la PCC.

É inderogabile la modalità di cui al punto a. per i crediti futuri e crediti di massa di cui all'art. 3 della L 52/1991.

La cessione dei crediti rientranti nelle casistiche di cui ai punti a. (all'atto dell'insorgere del credito attestato da fattura elettronica presente sulla PCC) e b., è attuata mediante la funzione "Richiesta di trasferimento del credito" sulla PCC.

L'efficacia sul sistema PCC di tale comunicazione è subordinata all'accettazione dell'Amministrazione debitrice.

Detta metodologia operativa consente l'effettuazione delle verifiche fiscali e contributive di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73 nei seguenti termini:

- nei confronti del cedente, al momento del perfezionamento della cessione (nel caso della cessione di crediti futuri, al momento dell'insorgere del credito);
- nei confronti del cessionario, al momento del pagamento.

ART. 16 RESPONSABILITÀ

Fermo restando l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative, lo stesso è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dal Contraente medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell'esecuzione del Contratto.

ART. 17 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi di legge o del Contratto, IIM, fermo restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e prefissione di un termine massimo di 10 giorni solari per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto dell'IIM al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto. L'IIM può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nel caso in cui:

- il Contraente perda uno dei requisiti previsti dall'art. 94, 95 e 100 del DLSG 36/2023 e s.m.i.;
- il Contraente si trovi in situazione di conflitto d'interessi o si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'IIM per la procedura di affidamento;
- le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della L 136/2010.

ART. 18 RECESSO

Ove non diversamente previsto nel Contratto, IIM si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente. In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 19 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva dell'IIM, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il

Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso IIM da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle dell'IIM medesimo.

ART. 20 NORMATIVA AMBIENTALE

Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. IIM si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

ART. 21 SICUREZZA

Il Contraente si obbliga a collaborare con il personale dell'IIM nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

ART. 22 RISERVATEZZA

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

ART. 23 CODICE DEONTOLOGICO

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al DLGS 231/2001 e alla L 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" di seguito Codice Deontologico.

Tanto premesso il Contraente, acquisendo a tal fine anche l'impegno da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Deontologico e tenere una condotta in linea con questo e comunque tale da non esporre IIM al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto DLGS 231/2001 e dalla L 190/2012;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'IIM a violare i principi del Codice Deontologico o a tenere una condotta non conforme alle norme vigenti. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'IIM a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Genova.

ART. 25 ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.

ART. 26 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La ditta dichiara e garantisce che i singoli prezzi offerti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale per servizio analogo a parità di termini e condizioni.

Nel caso di violazione della suddetta clausola durante il periodo di esecuzione del contratto, la ditta si obbliga a ridurre i prezzi contrattualizzati entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare.

Il presente documento, che costituirà parte integrante del documento di stipula deve essere sottoscritto per accettazione e restituito, unitamente a tutta la documentazione di rito richiesta, già in sede di offerta economica

Per accettazione
CAC MARINE srl

